

Protocollo d'intesa

ASSOPORTI – Associazione dei Porti Italiani e FEDERMANAGER

- Richiamati i protocolli d'intesa fra Assoport, Federmanager e Assodirport siglati il 22 settembre 2003 ed il 18 aprile 2005, relativi al trattamento economico e normativo dei dirigenti delle Autorità Portuali, compreso il Segretario Generale;
- Considerate le specialità del settore dei dirigenti delle Autorità Portuali e le diverse situazioni economiche e contrattuali in essere;
- Visto il testo dell'accordo sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 novembre 2004 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e di servizi, firmato il 25 novembre 2009 tra Confindustria e Federmanager;

tutto ciò premesso e considerato, convengono quanto segue

1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti delle Autorità Portuali, compresi i Segretari Generali, fermo restando quanto disposto dal 3° comma, dell'art. 10, della L. n. 84/94, è disciplinato dall'accordo sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 novembre 2004 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e di servizi, firmato il 25 novembre 2009 tra Confindustria e Federmanager (Allegato).
2. Con riguardo alla nota di intenti in premessa all'accordo 25 novembre 2009 tra Confindustria e Federmanager, saranno introdotti, ovvero eventualmente rimodulati, laddove già esistenti, dalle Autorità Portuali, nel quadro delle compatibilità economiche-finanziarie di ciascun ente, modelli gestionali e retributivi che leghino quote variabili della retribuzione del dirigente ad indici e/o risultati aziendali, basati il più possibile su criteri oggettivi e su un processo di valutazione trasparente, tenuto conto dell'esigenza di assicurare un equilibrio negli assetti retributivi ed in coerenza ai sopra richiamati indici e/o risultati aziendali nei confronti di tutti i dirigenti.

Al fine dell'individuazione di principi, criteri e modalità di applicazione di tali modelli gestionali e retributivi, basati su parametri oggettivi e condivisi, applicabili a tutti i dirigenti cui si riferisce il presente accordo, le parti sottoscrittrici del presente


Protocollo assumono l'impegno di darne definizione, attraverso appositi incontri entro il 30 giugno 2011.

Nel determinare l'ammontare della quota variabile di retribuzione si terrà comunque conto di eventuali incentivi riconosciuti in base a specifiche disposizioni (es. art. 92, D.Lg.vo n. 163/2006, ex art.18, legge 11.2.1994, n° 109 e successive modificazioni) prevedendone la riassorbibilità.

3. Con riguardo alla disciplina transitoria in tema di aumenti di anzianità di cui all'art. 3 del CCNL come sostituita dall'accordo sul rinnovo del contratto collettivo firmato il 25 novembre 2009 tra Confindustria e Federmanager, le parti si danno reciprocamente atto che la corresponsione degli aumenti biennali di anzianità per i dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 avverrà alle condizioni previgenti allo stesso CCNL 24 novembre 2004.
4. Le Autorità Portuali, nel determinare i livelli retributivi dei dirigenti assunti successivamente alla data di stipula del presente protocollo d'intesa, si impegnano a tenere come riferimento i livelli retributivi (esclusi gli aumenti di anzianità) corrisposti ai dirigenti già in servizio che svolgono funzioni equivalenti.
5. In sede aziendale, laddove non già esistenti, saranno attivati appositi accordi per l'introduzione di un trattamento sanitario integrativo tramite ASSIDAI.
6. Sempre in sede aziendale, saranno attivati appositi accordi per incrementare la quota di contribuzione al Previdai a carico dell'Autorità Portuale, avendo particolare riguardo ai dirigenti a cui si applica, anche in parte, il sistema contributivo per il computo della pensione.

ROMA 24 MARZO 2011

Per Assoportisti



Per Federmanager

